

COPIA



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 30

In data: 14.05.2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012.-**

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 08.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	SALVINI DONATELLA	A
BIANCIARDI GIANFRANCO	P	ANDREI MARIO	P
CERRI BILLY	P	MORETTI MARIO	P
FIDANZI LORIANO	P	RASOINI FAUSTO	P
FEDELI LEONARDO	P	CERRI MARCELLO	P
ANTONELLI LUCA	A	PRUNETI SIMONE	P
FABIANI NICOLA	P	NANNINI ALESSANDRA	P
NATI MARCO	P	CERRI LUIGI	P
PASCO PATRIZIO	A		
Totale presenti : 14			
Totale assenti : 3			

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa BURCHIANTI ELEONORA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 30 del 14.05.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012.-

...omissis....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino all'anno 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Visto l'art. 9 Comma 8 del D. Lgs 23/11 che sancisce l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in comuni montani e dato atto che il Comune di Pomarance risulta interamente montano (si veda l'allegato A alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 2011);

Considerato che:

- dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, ad aliquote base, emerge un gettito complessivo stimato in 2,45 milioni di euro, di cui 1,4 milioni di euro di competenza del Comune di Pomarance ed il resto di competenza dello Stato;

- rispetto al gettito ICI del 2010, pari ad 1,195 milioni di euro il Comune avrebbe un maggior gettito Stimato in Euro 205.000, compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

Ritenuti sufficienti i gettiti stimati dell'IMU e del Fondo straordinario di riequilibrio sulla base delle aliquote e detrazioni individuate dal D.L. 201/11, al fine del finanziamento della spesa corrente del Comune di Pomarance;

Dato atto tuttavia della situazione di incertezza rilevabile anche dalle recenti comunicazioni sull'entità dei trasferimenti statali provvisori;

Ritenuto pertanto opportuno per il 2012 verificare il gettito IMU che affluirà nelle casse comunali sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal D.L. 201/11 citato e successive modificazioni e integrazioni, dando comunque atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione potranno essere variate sino al 30 settembre 2012 ai sensi delle modificazioni apportate al d.l. 201/11 dal d.l. 16/2012;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con il risultato della presente votazione: presenti n. 14; votanti n. 14; favorevoli n. 8; astenuti n. 4 (Pruneti, Rasoini, Nannini e Cerri Marcello); contrari n. 2 (Andrei e Cerri Luigi) resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
- b) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- c) aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;

2) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

3) di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione hanno validità dal 1° gennaio 2012, fatta salva la possibilità per questo ente di modificare le stesse con successivo atto consiliare da adottare entro il 30 settembre 2012 come previsto dall'art. 13 comma 12bis del D. L. 201/11 come modificato dall'art. 4 del D.l. 16/12;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dr.ssa BURCHIANI ELEONORA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dr.ssa BURCHIANI ELEONORA

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 30, del 14.05.2012:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, **(ex art. 124 D.Lgs 267/00)**.

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale **(ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)**

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto **(ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)**

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, **(ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00)**;

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dr.ssa BURCHIANI ELEONORA

